

STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 12 gennaio 2004

CIRCOLARE N. 1/2004

IRES

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2003 il Decreto Legislativo n. 344 del 12/12/2003 sull'istituzione dell'Imposta sul reddito delle società (**IRES**), che è **entrato in vigore il 1/1/2004**.

Qui di seguito riportiamo in sintesi le principali novità del provvedimento.

1 ABOLIZIONE DELL'IRPEG E DELLA DIT	1
2 DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI.....	2
2.1 ART. 98 – THIN CAPITALIZATION.....	2
2.2 ART. 97 – PRO RATA PATRIMONIALE	2
2.3 ART. 96 – INTERESSI PASSIVI.....	3
3 TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI.....	3
4 TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU CESSIONI E CONFERIMENTI D'AZIENDA	3
4.1 CONFERIMENTI NEUTRALI	3
4.2 FUSIONI.....	3
5 ESENZIONE SU PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI.....	3
6 TASSAZIONE DEI DIVIDENDI	4
7 TRASPARENZA FISCALE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI.....	5
7.1 OPZIONE PER PERSONE FISICHE	5
8 CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE.....	5

1 Abolizione dell'IRPEG e della DIT

Il provvedimento ha introdotto l'IRES, imposta sul reddito delle società, con aliquota pari al 33% e sono state abrogate l'IRPEG e la DIT, che consentiva, in particolari ipotesi, una riduzione dell'aliquota d'imposta.

2 Deducibilità degli interessi passivi

Sono state previste ai nuovi artt. 98, 97 e 96 del Tuir una serie di disposizioni volte a ridurre in generale la deducibilità degli interessi passivi.

2.1 Art. 98 – *Thin capitalization*

La riforma tributaria introduce specifiche previsioni normative sulla *capitalizzazione sottile*; tali norme mirano a ridurre la deducibilità degli interessi passivi su prestiti erogati da soci qualificati e da loro parti correlate (che eccedono la capacità di credito dell'impresa) quando il rapporto debiti/patrimonio netto della società è superiore al rapporto di 4 a 1 (5 a 1 per il primo periodo di applicazione); sono altresì previste limitazioni alla deducibilità di interessi passivi nel caso di possesso di partecipazioni che beneficiano del regime d'esenzione.

La normativa è applicabile alle società il cui volume d'affari sia superiore a 5,164 milioni di Euro; non è applicabile alle banche e alle finanziarie, ma si applica comunque alle holding di partecipazioni.

Con questo meccanismo si rendono parzialmente indeducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti erogati e/o garantiti da parte dei soci qualificati e/o delle loro parti correlate nei confronti della società, quando l'ammontare dell'importo erogato e/o garantito dal singolo socio sia superiore a quattro volte la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza dei medesimi soci e delle parti correlate.

In sostanza si tratta di una penalizzazione per quelle imprese che facciano un ricorso eccessivo all'indebitamento nei confronti dei soci; i prestiti infruttiferi dei soci sono esclusi dalla normativa in questione.

I prestiti e gli altri strumenti finanziari simili assoggettati alle regole in esame sono quelli erogati dai seguenti soggetti:

- direttamente da soci qualificati;
- da parti correlate ai soci qualificati;
- da parti non correlate ma con prestiti garantiti dai soci qualificati o da loro parti correlate (a tale fine, è ricompreso ogni tipo di garanzia reale, personale e anche di fatto).

Il soggetto che eroga il prestito viene considerato parte correlata al socio qualificato nell'ipotesi in cui sia controllato da tale socio, anche in forza di influenza dominante dovuta a legami contrattuali o a particolari circostanze relative a diritti di voto in assemblea (art. 2359 c.c.); se il socio qualificato è una persona fisica si considerano parti correlate anche i familiari.

Le regole della *thin capitalization* non si applicano nel caso in cui la società finanziata fornisca prova che i prestiti erogati dal socio qualificato ed eccedenti il rapporto tra indebitamento finanziario e patrimonio netto sono giustificati dalla capacità di indebitamento propria della stessa società e conseguentemente che tali prestiti sarebbero stati ottenuti da terzi basandosi unicamente sulle garanzie offerte dalle attività della società e/o dal patrimonio della stessa.

2.2 Art. 97 – *Pro rata patrimoniale*

In collegamento con l'introduzione della *participation exemption*, la riforma fiscale introduce misure volte a limitare la deducibilità degli oneri finanziari correlati alle partecipazioni possedute. La disposizione ha l'obiettivo di penalizzare l'acquisto di tali partecipazioni utilizzando prevalentemente capitale di credito.

La limitazione in esame è pertanto applicabile solo a società che possiedono partecipazioni che si qualificano per la *participation exemption*.

La limitazione alla deducibilità degli interessi non è comunque applicabile con riferimento alle partecipazioni per le quali si è optato per uno dei due seguenti regimi:

- consolidato fiscale
- oppure
- imputazione dei redditi per trasparenza.

2.3 Art. 96 – Interessi passivi

Infine, è previsto che la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni dei nuovi artt. 97 e 98 Tuir sia deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi.

3 Tassazione delle plusvalenze su partecipazioni

Dal 1/1/2004 la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni è così definita:

- se il socio è una persona fisica non imprenditore la plusvalenza è imponibile per una quota pari al 40% delle plusvalenze percepite nel caso di partecipazioni qualificate, al netto delle minusvalenze dello stesso tipo;
- se il socio è una persona fisica non imprenditore la plusvalenza è assoggettata a tassazione con l'aliquota del 12,5% nel caso di partecipazioni non qualificate;
- se il socio è un soggetto IRES (es. Srl o Spa), una persona fisica imprenditore o una società di persone, la plusvalenza è imponibile per il 40% dell'importo.

4 Tassazione delle plusvalenze su cessioni e conferimenti d'azienda

E' stata abrogata l'imposta sostitutiva (19%) sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni o conferimenti d'azienda, che saranno pertanto assoggettati a tassazione ordinaria.

4.1 Conferimenti neutrali

E' stato previsto tuttavia che il conferimento di aziende o di partecipazioni di controllo possa avvenire, a certe condizioni, in un regime di neutralità fiscale, ovvero senza l'emersione di plusvalenza imponibile.

4.2 Fusioni

Le fusioni diverranno totalmente neutrali fiscalmente e il disavanzo fiscale non potrà più essere utilizzato per rivalutare il valore di carico fiscale delle attività della società fusa (in precedenza possibile a certe condizioni).

Le attuali restrizioni al riporto delle perdite fiscali in caso di fusione verranno mantenute.

5 Esenzione su plusvalenze da partecipazioni

Tra gli istituti caratterizzanti la nuova IRES un posto di primo piano assume il regime della

cosiddetta *participation exemption*, che si sostanzia nell'esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni immobilizzate e nella corrispondente indeducibilità delle minusvalenze e delle svalutazioni relative alle medesime partecipazioni. Questo regime non solo eviterà alle società residenti di ricorrere a strutture appositamente costituite all'estero al solo scopo di beneficiare dell'esenzione sulle plusvalenze ivi prevista, ma potrà anche contribuire a localizzare in Italia società controllate da soggetti residenti in Paesi in cui il regime in parola non è ancora operante.

Il nuovo art. 87 Tuir prevede, nell'ambito della disciplina dei soggetti passivi IRES, l'esenzione da tassazione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni in società di persone e in società di capitali e cooperative (anche non residenti).

Le condizioni perché sia applicabile tale esenzione sono le seguenti:

- a) possesso delle partecipazioni per un periodo non inferiore a 12 mesi alla data della cessione;
- b) iscrizione nel primo bilancio relativo al periodo di possesso delle partecipazioni nella voce "immobilizzazioni finanziarie";
- c) la società partecipata deve essere localizzata in un paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato;
- d) la società partecipata deve esercitare una attività commerciale;
- e) le condizioni di cui al punto c) e d) devono sussistere ininterrottamente dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

A fronte di questa esenzione sulle plusvalenze, viene però disposta l'indeducibilità delle minusvalenze sia da realizzo che da svalutazione delle stesse partecipazioni.

6 Tassazione dei dividendi

Modifiche significative sono inoltre state apportate al regime di tassazione dei dividendi; l'attuale metodo dell'imputazione del credito d'imposta viene sostituito dall'esenzione da tassazione dell'utile distribuito, nei limiti del 95% dello stesso, quando il percettore è un soggetto IRES.

Con la riforma il regime di tassazione degli utili distribuiti da parte di società ed enti soggetti ad IRES è il seguente:

- se il socio è un soggetto IRES (es. Srl o Spa) il dividendo è imponibile per il 5% dell'utile percepito, determinando una tassazione pari all'1,37% (5% x 33%);
- se il socio è una persona fisica imprenditore o società di persone il dividendo è imponibile per una quota pari al 40% degli utili percepiti;
- se il socio è una persona fisica non imprenditore il dividendo è imponibile per una quota pari al 40% degli utili percepiti nel caso di partecipazioni qualificate;
- se il socio è una persona fisica non imprenditore si applica l'attuale ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta definitiva per le partecipazioni non qualificate, senza possibilità di chiedere la tassazione ordinaria.

E' stato altresì abolito il credito d'imposta sui dividendi corrisposti dalle società.

7 Trasparenza fiscale per le società di capitali

La riforma tributaria introduce un nuovo regime in base al quale è possibile optare per l'imputazione dei redditi e delle perdite fiscali di una società partecipata direttamente per trasparenza ai suoi soci società di capitali (come per le società di persone), in proporzione alla loro partecipazione agli utili.

Le condizioni per optare per tale regime sono le seguenti:

- tutti i soci debbono essere società di capitale;
- la partecipazione al capitale e agli utili da parte di ciascun socio deve essere compresa tra il 10% e il 50%;
- entrambe le condizioni sopra esposte devono sussistere dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione;
- la partecipata non deve aderire ad un regime di tassazione consolidata.
- i soci non residenti possiedono una quota di partecipazione tra il 25% e il 50%;
- la società non ha emesso titoli partecipativi di cui all'art. 2346 c.c. ultimo comma;
- la società non ha optato per il consolidato nazionale o mondiale;

Il reddito imponibile della società di capitali è imputato a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi.

L'opzione deve essere esercitata dalla società stessa e da tutti i soci e dura almeno tre esercizi.

7.1 Opzione per persone fisiche

Il nuovo art. 116 Tuir prevede la possibilità di ricorrere alla medesima opzione anche per le sole Srl con le seguenti caratteristiche:

- il volume di ricavi non deve superare le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (5,2 milioni di Euro);
- i soci sono esclusivamente persone fisiche in numero non superiore a 10 (20 nel caso di società cooperative).

8 Consolidato fiscale nazionale

Un'altra novità rilevante è l'introduzione del cosiddetto consolidato nazionale per i gruppi di imprese.

Secondo tale regime, una società controllante italiana e una o più delle società italiane da questa direttamente o indirettamente controllate possono congiuntamente optare per la determinazione di un reddito complessivo globale, determinato come somma algebrica dei redditi imponibili/perdite fiscali di ciascuna delle società. Il reddito complessivo netto di una società controllata viene consolidato per l'intero ammontare indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile alla società controllante ("consolidamento integrale").

Il reddito imponibile consolidato viene dichiarato alle autorità fiscali dalla società controllante italiana.

La tassazione avviene adottando un'unica base imponibile e, pertanto, redigendo un'unica dichiarazione nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo che hanno optato per il consolidato fiscale.

STUDIO MARCOZZI

Si considerano controllate le società:

- al cui capitale sociale il socio partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50%, nonché;
- al cui utile di bilancio il socio partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50%;
- i requisiti per il controllo devono sussistere sin dall'inizio di ogni periodo fiscale per cui si applica il consolidato.

Qualora continuino a sussistere i requisiti per il controllo, l'opzione per il consolidato fiscale dura per almeno tre esercizi sociali e non può essere revocata.

È requisito per il consolidato fiscale che le controllate abbiano la stessa chiusura d'esercizio della controllante.

I dividendi tra le società del gruppo sono di conseguenza non imponibili fiscalmente.

Sono esclusi i soggetti IRPEF (es. società di persone).

* * *

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.